

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LEGGE DI STABILITA' 2016: RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La legge di Stabilità per il 2016 riapre la possibilità della rivalutazione dei beni d'impresa. Secondo quanto previsto dalla bozza della Legge di Stabilità 2016 i soggetti giuridici indicati alle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 73 del Tuir, possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 2426 c.c., rivalutare i beni d'impresa, materiali ed immateriali, e le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. costituenti immobilizzazioni, ad eccezione degli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.

AMBITO SOGGETTIVO

I soggetti ammessi alla rivalutazione sono tutti gli esercenti attività d'impresa, inclusi gli enti non commerciali in relazione al patrimonio destinato all'attività d'impresa e le società ed enti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni possedute nel territorio dello Stato, nello specifico:

- Società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata residenti nel territorio dello Stato;
- Società cooperative e di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- Persone fisiche che svolgono attività produttive di reddito di impresa;
- Società in nome collettivo, in accomandita ed equiparate;
- Aziende pubbliche e municipalizzate;
- Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- Società ed enti non residenti, nonché le persone fisiche non residenti, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato, mediante stabili organizzazioni.

AMBITO OGGETTIVO

I beni oggetto di rivalutazione sono i seguenti:

- Le immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non;
- Le immobilizzazioni materiali;
- Le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, detenute in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Sono invece esclusi gli immobili alla cui produzione e scambio è diretta l'attività d'impresa. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al 31.12.2015, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria e deve essere indicata nell'inventario e nella nota integrativa. I beni non possono essere estromessi, ceduti, utilizzati dall'imprenditore o assegnati, prima del quarto esercizio successivo alla rivalutazione. In assenza di un bilancio che dia evidenza contabile del patrimonio dell'impresa, la rivalutazione deve essere evidenziata in un prospetto dal quale devono risultare il costo fiscalmente riconosciuto dei beni e le rivalutazioni operate.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Sui maggiori importi occorre versare un'imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili (terreni e partecipazioni), il cui versamento avverrà in tre rate di uguale importo al 16 giugno 2016, 2017 e 2018 senza interessi.

Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.

La riserva in sospensione d'imposta contabilizzata a fronte della rivalutazione può essere affrancata versando un ulteriore tributo del 10%.

EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE

La rivalutazione, così come proposta dal disegno di legge, non ha effetti fiscali immediati in quanto gli stessi sono differiti al terzo periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; in sostanza, considerato che la rivalutazione va eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, il recupero fiscale della rivalutazione avverrà a partire dall'esercizio 2018 per quanto attiene alla deduzione degli ammortamenti. Per la rilevanza ai fini di plusvalenze e minusvalenze da cessione, visto che l'effetto è differito al quarto periodo d'imposta successivo, occorrerà attendere il 1° gennaio 2019.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it